

Partecipazione a concorsi per trasferimento o conferimento di funzioni di magistrati dirigenti e semidirettivi degli uffici di Pretura e Procura circondariale.

(Circolare n. 17431 del 15 ottobre 1997 - Deliberazione del 15 ottobre 1997)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 15 ottobre 1997, ha adottato la seguente delibera:

"L'Assemblea plenaria,

considerato il delicato problema, discendente dall'istituzione del giudice unico, della perdita del posto da parte di un elevato numero di magistrati, con funzioni di appello o di cassazione, titolari di uffici direttivi di Pretura o di Procura presso la Pretura (è stato calcolato il numero di 265 tra Consiglieri Pretori dirigenti e Procuratori circondariali), dal quale consegue l'esigenza di procedere alla contestuale collocazione in nuovi uffici di detti dirigenti allorchè verrà emanato il decreto legislativo che disporrà la soppressione degli uffici di Pretura e di Procura circondariale, e comunque entro il termine di quattro mesi previsto per l'attuazione del relativo disposto (v. L. n. 254/1997 art. 1 lettera r);

- considerato che il Ministro di Grazia e Giustizia ha in linea tendenziale escluso la possibilità di un collocamento dei dirigenti "*perdenti posto*" negli istituendi uffici unici mediante la costituzione di nuovi posti, ma ha auspicato la destinazione dei predetti ad incarichi con funzioni equiparate nelle sedi giudiziarie in cui si renderanno disponibili posti direttivi e semi-direttivi;

- tenuto conto della discussione in argomento già svoltasi nella seduta plenaria del Consiglio in data 8 ottobre 1997;

- visto il parere formulato in data 13 ottobre 1997 dall'Ufficio Studi;

- considerato che appare di grande rilevanza, per il buon andamento dell'amministrazione della giustizia, favorire un graduale rientro dei magistrati c.d. "*perdenti posto*" nelle funzioni ed in uffici analoghi a quelli soppressi secondo le aspirazioni di ciascun interessato, evitando invece l'effettuazione di trasferimenti d'ufficio, *ex art. 23* comma Legge sulle guarentigie, con il connesso ineliminabile contenzioso;

- ritenuto che l'art. 194 Ord. giudiziario consente la deroga alla richiesta legittimazione quadriennale per i tramutamenti successivi, dopo un precedente trasferimento a domanda, ove ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio;

- ritenuto che certamente sussiste quest'ultima ipotesi (le gravi ragioni di servizio), nel caso in esame, contrassegnato dall'eccezionale evenienza della soppressione degli uffici giudiziari di Pretura e Procura circondariale in tutta Italia e dal susseguente preminente interesse pubblico acchè la sistemazione dei dirigenti di tali uffici in nuovi posti equivalenti avvenga in modo rapido, razionale, evitando l'eventuale inutilizzazione di fatto degli stessi per un tempo più o meno lungo, nonchè, per quanto possibile, ragioni di contenzioso; che perciò appare sicuramente legittimo e ragionevole consentire, per i prossimi concorsi da bandire, la partecipazione anche dei magistrati facenti parte in posizione apicale degli uffici che verranno meno, a prescindere dalla ricorrenza dei termini di legittimazione *ex art. 194* Ord. giudiziario;

- ritenuta, per contro, per quanto concerne la prospettata eventualità di una ripubblicazione dei posti o della riapertura dei termini dei concorsi già in corso, non praticabile in concreto una siffatta ipotesi; ed infatti, nella comparazione dei vari interessi "*in gioco*", l'interesse degli aspiranti che hanno già ri-tualmente presentato domanda - l'interesse pubblico alla rapida sistemazione dei dirigenti "*perdenti posto*" - l'interesse pubblico alla definizione dei procedimenti concorsuali in atto, appare prevalente l'esigenza di assicurare in modo adeguato l'efficienza e funzionalità dello svolgimento della giurisdizione, escludendo il ritardo determinato dalla ripubblicazione di posti o dalla riapertura dei termini delle procedure in atto, di cui alcune si riferiscono a "*vacanze*" verificatesi all'inizio dell'anno o non recentissime, e comunque assicurando la pronta copertura di delicate posizioni apicali;

- ritenuto altresì che analoghe considerazioni vanno formulate con riguardo alla partecipazione dei direttivi e semidirettivi in atto delle Preture e delle Procure circondariali alle procedure concorsuali

per posti semidirettivi e non;

delibera

che i magistrati dirigenti e semidirettivi degli uffici di Pretura e di Procura circondariale possano partecipare a qualsivoglia concorso per trasferimento o per conferimento di funzioni, anche in deroga ai termini di cui all'art. 194 Ord. Giud.; e ciò fino alla data di emanazione dei decreti legislativi."

Prego, pertanto, le SS.LL. di disporre che quanto sopra sia portato a conoscenza di tutti i magistrati in servizio presso i rispettivi uffici e distretti, dandone assicurazione a questo Consiglio Superiore.